CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE

Art. 10

Proroga del mandato dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero

In deroga all'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1221, il mandato triennale dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero viene prorogato di un anno. In relazione al contributo che detto Comitato consultivo e' chiamato a dare ai lavori preparatori della Conferenza, il Ministro per gli affari esteri designera', su richiesta delle associazioni maggiormente rappresentative, dodici nuovi componenti del Comitato stesso, provenienti dalle aree geografiche dove maggiore e' la consistenza delle collettivita' dei lavoratori italiani.

Versione in vigore dal 6 settembre 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Convocazione della Conferenza nazionale dell'emigrazione
Estremi	Legge 26 luglio 1974, n. 363
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/convocazione-della-conferenza-nazionale-dell-emigrazione/art-10-proroga-del-mandato-dei-componenti-del-comitato-consultivo-degli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it